

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1277 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, alla Commissione è stata conferita la facoltà di fissare restituzioni laddove ritenuto necessario in base ai criteri e agli obblighi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1234/2007. In questo contesto è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Con sentenza del 20 settembre 2017 ⁽⁴⁾ la Corte di giustizia ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione. La Corte di giustizia ha dichiarato che l'inosservanza delle norme procedurali relative all'adozione di un atto lesivo costituisce una violazione delle forme sostanziali e, pertanto, l'atto affetto da tale vizio deve essere annullato.
- (3) La Corte di giustizia ha altresì constatato che, ferma restando la violazione delle forme sostanziali, il regolamento non presentava alcun errore che compromettesse la conformità sostanziale dell'atto, che conteneva le disposizioni necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007. Pertanto, ai fini della certezza del diritto e per evitare di pregiudicare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Corte ha asserito che gli effetti del regolamento controverso vanno mantenuti fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirlo.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato le disposizioni procedurali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 relative all'adozione di atti recanti fissazione delle restituzioni. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica dal 1° gennaio 2014.
- (5) È pertanto necessario fissare le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame allo stesso livello a cui sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi in maniera retroattiva per il periodo compreso tra il 19 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame [(GUL 196 del 19.7.2013, pag. 13).

⁽⁴⁾ Sentenza del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, (C-183/16 P), ECLI:EU:C:2017:704.

- (6) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. È opportuno inoltre che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (7) Le restituzioni applicabili fino all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione ⁽³⁾. Ne consegue che la cessazione degli effetti del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 comporterebbe, tra l'altro, che il regolamento (UE) n. 360/2013 è applicabile. Pertanto, per motivi di certezza del diritto, il regolamento (UE) n. 360/2013 dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione sono concesse per i prodotti, per gli importi e per il periodo di cui all'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione ai sensi del presente articolo devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 19 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 27).

ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEL POLLAME APPLICABILI DAL 19 LUGLIO 2013 AL
31 DICEMBRE 2013**

Codice del prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0105 14 00 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	0,00
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	0,00
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo: V03: A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iraq, Iran.